



ALLEGATO C)

INDENNITA' E SPESE DEL SERVIZIO DI MEDIAZIONE

SPESE DI AVVIO

In quanto organismo pubblico, al Servizio di Mediazione della Camera di Commercio di Frosinone-Latina si applicano la tabella delle spese di mediazione di cui all'Allegato A al D.M. n.150/2023 e l'art. 31 del medesimo Decreto.

Le spese di avvio devono essere versate:

- dalla parte istante al momento del deposito della domanda;
- dalla parte invitata al momento della sua adesione.

Valore della lite	Spesa per ciascuna parte
Fino a € 1.000,00	€ 40,00 (+ IVA)
Tra € 1.000,00 e € 50.000,00	€ 75,00 (+ IVA)
Oltre € 50.000,00 e indeterminato	€ 110,00 (+ IVA)

Le spese di avvio sono ridotte di 1/5 per le mediazioni obbligatorie (art.28, comma 8, del D.M. n.150/2023)

INDENNITA' DI PRIMO INCONTRO

(Art.28, comma 5, del D.M. n.150/2023)

Valore della lite	Spesa per ciascuna parte
Fino a € 1.000,00 e per liti di valore indeterminabile basso	€ 60,00 (+ IVA)
Tra € 1.000,00 e € 50.000,00 e per le liti di valore indeterminabile medio	€ 120,00 (+ IVA)
Oltre € 50.000,00 e per le liti di valore indeterminabile altro	€ 170,00 (+ IVA)

Le indennità di primo incontro sono ridotte di 1/5 per le mediazioni obbligatorie (art.28, comma 8, del D.M.n.150/2023).

Quando il primo incontro si conclude senza la conciliazione e il procedimento non prosegue con incontri successivi sono dovuti esclusivamente gli importi di cui sopra (spese di avvio e indennità di primo incontro).

In caso di conciliazione al primo incontro sono dovute le spese di mediazione calcolate secondo la tabella di cui all'Allegato A del D.M. n.150/2023, detratti gli importi già versati a titolo di spese di avvio e indennità di primo incontro, con applicazione di una maggiorazione del 10%.

Quando il procedimento prosegue con incontri successivi al primo e si conclude senza conciliazione sono dovute le spese di mediazione calcolate secondo la tabella di cui all'Allegato A del D.M. n.150/2023, detratti gli importi già versati a titolo di spese di avvio e indennità di primo incontro.

In caso di conciliazione in incontri successivi al primo sono dovute le spese di mediazione, calcolate secondo la tabella di cui all'Allegato A del D.M. n.150/2023, detratti gli importi già versati a titolo di spese di avvio e indennità di primo incontro, con applicazione di una maggiorazione del 25%.

In tale ultima ipotesi (conciliazione in incontri successivi al primo), può essere applicata una ulteriore maggiorazione fino al 20%, in ragione dell'esistenza di almeno uno dei seguenti criteri:



- a) esperienza e competenza del mediatore designato su concorde indicazione delle parti;
- b) complessità delle questioni oggetto della procedura, quali l'impegno richiesto al mediatore, valutabile anche, ma non esclusivamente, in base al numero degli incontri.

Su accordo delle parti, fuori dai casi in cui la domanda ha ad oggetto una lite tra consumatore e professionista, le spese di mediazione possono essere determinate, nel rispetto degli scaglioni di valore previsti dalla tabella di cui all'allegato A al D.M. n.150/2023, in base a uno dei criteri di seguito indicati, con possibilità, sempre su accordo delle parti, di una ulteriore maggiorazione in misura non superiore al 20% in caso di conciliazione:

- a) la durata di ciascun incontro;
- b) l'esperienza e la competenza del mediatore designato su concorde indicazione delle parti;
- c) il prevedibile impegno del mediatore per l'intero procedimento in base a criteri oggettivi e predeterminati che la tabella deve indicare, quali la complessità delle questioni oggetto della procedura e il numero delle parti.

Ai fini della individuazione dei soggetti tenuti al pagamento delle spese di mediazione, quando più soggetti rappresentano un unico centro di interessi, il responsabile dell'Organismo li considera come una parte unica. Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'art.5, comma 1, del D.Lgs.n.28/2010 o quando è demandata dal giudice, le spese di mediazione, come determinate in applicazione dei sopra specificati criteri, sono ridotte di un quinto.

SPESE DI MEDIAZIONE

(art. 30 del D.M. n.150/2023)

Tabella delle spese di mediazione per le procedure facoltative

Valore della lite							Spesa per ciascuna parte		
							Minimo €	Massimo €	
-	fino a € 1.000,00						80,00	160,00	(+IVA)
-	da	€	1.001,00	a	€	5.000,00	160,00	290,00	(+IVA)
-	da	€	5.001,00	a	€	10.000,00	290,00	440,00	(+IVA)
-	da	€	10.001,00	a	€	25.000,00	440,00	720,00	(+IVA)
-	da	€	25.001,00	a	€	50.000,00	720,00	1.200,00	(+IVA)
-	da	€	50.001,00	a	€	150.000,00	1.200,00	1.500,00	(+IVA)
-	da	€	150.001,00	a	€	250.000,00	1.500,00	2.500,00	(+IVA)
-	da	€	250.001,00	a	€	500.000,00	2.500,00	3.900,00	(+IVA)
-	da	€	500.001,00	a	€	1.500.000,00	3.900,00	4.650,00	(+IVA)
-	da	€	1.500.001,00	a	€	2.500.000,00	4.600,00	6.500,00	(+IVA)
-	da	€	2.500.001,00	a	€	5.000.000,00	6.500,00	10.000,00	(+IVA)

Per le mediazioni di valore superiore a € 5.000.000,00 si applica un coefficiente dello 0,2% per lo scaglione minimo e dello 0,3% per lo scaglione massimo.

Quando il valore della controversia è indeterminabile si applica lo scaglione da € 50.000,00 ad € 150.000,00.



Tabella delle spese di mediazione per le procedure obbligatorie

Importi della tabella di cui all'art.31, comma 1, del D.M. n.150/2023 ridotti di 1/5

Valore della lite						Spesa per ciascuna parte		
						Minimo €	Massimo €	
-	fino a € 1.000,00					64,00	128,00	(+IVA)
-	da	€	1.001,00	a	€	5.000,00	128,00	232,00 (+IVA)
-	da	€	5.001,00	a	€	10.000,00	232,00	352,00 (+IVA)
-	da	€	10.001,00	a	€	25.000,00	352,00	576,00 (+IVA)
-	da	€	25.001,00	a	€	50.000,00	576,00	960,00 (+IVA)
-	da	€	50.001,00	a	€	150.000,00	960,00	1.200,00 (+IVA)
-	da	€	150.001,00	a	€	250.000,00	1.200,00	2.000,00 (+IVA)
-	da	€	250.001,00	a	€	500.000,00	2.000,00	3.120,00 (+IVA)
-	da	€	500.001,00	a	€	1.500.000,00	3.120,00	3.720,00 (+IVA)
-	da	€	1.500.001,00	a	€	2.500.000,00	3.720,00	5.200,00 (+IVA)
-	da	€	2.500.001,00	a	€	5.000.000,00	5.200,00	8.000,00 (+IVA)

Per le mediazioni di valore superiore a € 5.000.000,00 si applica un coefficiente dello 0,2% per lo scaglione minimo e dello 0,3% per lo scaglione massimo.

Quando il valore della controversia è indeterminabile si applica lo scaglione da € 50.000,00 ad € 150.000,00.

Sono altresì dovute all'Organismo le spese relative agli esborsi effettuati dall'organismo per la convocazione delle parti (con modalità diverse dalla PEC o dalla raccomandata a/r), per la sottoscrizione digitale dei verbali e degli accordi quando la parte è priva di propria firma digitale e per il rilascio delle copie dei documenti previsti dall'art.16, comma 4, del D.M. n.150/2023.